

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 19 gennaio 2026, n. 5

Autorizzazione allo scarico dell'effluente del depuratore denominato "Chiatona" (codice impianto 1607302101B), a servizio di una porzione dell'agglomerato di Palagiano, nel corpo idrico recettore denominato "Canale Marziotta", tributario del Fiume Lenne - art. 124 del D.Lgs. 152/2006, LR n. 18/2012 e RR n. 13/2017.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 di adozione della struttura organizzativa regionale "MAIA 2.0 – Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale" che, nell'individuare l'articolazione in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell'ambito del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
- l'AD n. 16 del 31.03.17 di "Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015". Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
- la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale è stato confermato l'incarico di direzione della Sezione Risorse Idriche all'ing. Andrea Zotti e ss. ii.;
- la D.G.R. n. 1375 del 30 settembre 2025 con la quale è stato prorogato l'incarico di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale;
- la D.G.R. n. 1466 del 15/09/2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale;

VISTI ALTRESÌ:

- il D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- l'Allegato 5 alla parte III del predetto D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Limiti di emissione degli scarichi idrici";
- l'aggiornamento del PTA 2015-2021 approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Regionale n. 154 del 23/05/2023;
- gli artt. 75 e 124 del richiamato d.lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;
- la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per

quanto di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;

- l'attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli scarichi di cui alla parte III del d.lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative: LR 17/2000 così come da ultimo modificata dall'art. 43 della LR n. 7/2025, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm. ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii, LR 9/2016, DD.GG.RR. 1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019;
- il RR n. 13/2017 *"Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani"* che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3 e 5 del 1989;
- la LR n. 4/2012 ed il RR n. 17/2013 in materia di bonifica integrale, riordino dei consorzi di bonifica e uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia;
- la DGR n. 1100 del 31/07/2023 - "LR n. 1/2017 art. 2 comma 7 – approvazione operatività del nuovo Consorzio Unico di Bonifica Centro-Sud Puglia";
- la nota del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia prot. 382 del 11/01/2024, con la quale è stata comunicata l'operatività del Consorzio unico a far data dal 01/01/2024;

PREMESSO CHE:

- il PTA 2009-2015 aveva previsto inizialmente un carico organico generato (COG) dall'agglomerato di Palagiano pari a 20.948 AE ed una potenzialità dell'impianto denominato "Palagiano", codice impianto 1607302101A, pari a 15.830 AE, individuando quale corpo recipiente dell'effluente del depuratore, rispettoso dei valori limite di tab. 4, il "Canale Lama di Vite";
- successivamente, con DGR 1252 del 07/06/2011, la Regione ha modificato la perimetrazione dell'agglomerato di Palagiano, inglobando le località di "Bagni di Chiatona", "Lido Chiatona/Stazione di Palagiano" e "Marina di Ferrara" - precedentemente incluse nell'agglomerato di Taranto - servite dal nuovo impianto di depurazione denominato "Chiatona" (codice impianto 1607302101B);
- la scrivente Sezione, all'esito del procedimento autorizzativo ex art- 124 del TUA, con DD n. 32 del 12/02/2014, ha rilasciato, in favore di AQP, l'autorizzazione provvisoria allo scarico del depurazione in esame, giusta AD n. 32 del 12/02/2014;
- l'AQP, con nota prot. 102317 del 22/10/2014, acquisita al prot. 4799 del 24/10/2014, ha comunicato che l'avvio all'esercizio del depuratore era avvenuto in data 22/10/2014;
- l'AQP, con nota prot. 30814 del 18/03/2015, acquisita al prot. 1525 del 20/03/2015, ha trasmesso la documentazione richiesta ai punti 1 e 2 della parte dispositiva della DD n. 32/2014;
- l'AQP, con nota prot. 31255 del 19/03/2015, ha chiesto all'allora CdB Stornara e Tara il nulla osta ex RR 17/2013;
- l'ARPA, con nota prot. 25154 del 04/05/2015, acquisita al prot. 2581 del 05/05/2015, ha comunicato alla Regione Puglia l'impossibilità di effettuare i controlli allo scarico, giacché l'effluente era insufficiente alla raccolta dei campioni;
- l'AQP, con nota prot. 59938 del 09/06/2015, acquisita al prot. 3324 del 10/06/2015, ha avanzato istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto in oggetto, evidenziando l'impossibilità di trasmettere la documentazione richiesta al punto 3 della parte dispositiva della DD n. 32/2014 per mancanza di affluente all'impianto;
- l'allora CdB Stornara e Tara, con nota prot. 5496 del 16/09/2015, ha espresso parere tecnico favorevole ai sensi del RR n. 17/2013, subordinato al rispetto delle prescrizioni ivi indicate;
- la scrivente Sezione, con nota prot. 2608 del 05/05/2016, ha diffidato l'AQP a trasmettere la documentazione tecnica prescritta dal Consorzio di Bonifica nel proprio parere del 2015;
- l'AQP, con nota prot. 130043 del 12/12/2016, ha trasmesso al consorzio di bonifica gli elaborati scritto-grafici dello studio di fattibilità dell'intervento di mitigazione del manufatto di scarico nel canale "Marziotta";
- l'AQP, con nota prot. 10143 del 01/02/2019, acquisita al prot. 1711 del 11/02/2019, ha trasmesso il piano di gestione ai sensi del RR n. 13/2017;

- l'AQP, con nota prot. 50190 del 13/06/2019, acquisita al prot. 7633 del 13/06/2019, ha trasmesso solo parzialmente, la documentazione richiesta, di cui al punto 3 della DD n. 32/2014;
- l'AQP, con nota prot. 225988 del 19/04/2021, ha sollecitato il rilascio dell'autorizzazione allo scarico;
- la scrivente Sezione, con nota prot. 8751 del 22/04/2022, ha chiesto ad AQP e ad AIP un approfondimento tecnico sul depuratore, con la finalità di verificare se l'attuale configurazione impiantistica potesse consentire il rispetto dei limiti più restrittivi di tab. 4 all. V alla parte III del TUA, come previsti dall'aggiornamento del PTA 2015-2021;
- l'AIP, con nota prot. 5259 del 04/10/2022, nel riscontrare le richieste della Regione, ha evidenziato che il Piano d'ambito 2020-2045 ha previsto la dismissione dell'impianto di depurazione in esame ed il collettamento dei reflui della località "Chiatona" verso l'impianto a servizio dell'agglomerato di Palagiano, al fine di ridurre il numero di presidi depurativi e i relativi oneri di gestione attraverso economie di scala; l'AIP ha, quindi, informato che la funzionalità dell'impianto è garantita con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria programmata;
- l'AQP, con nota prot. 37788 del 01/06/2023, ha sottoscritto e trasmesso al Consorzio di Bonifica di Stornara e Tara il disciplinare di autorizzazione ex RR n. 17/2013 relativo allo scarico del depuratore in esame nel canale Marziotta;
- la scrivente Sezione, con nota prot. 13693 del 12/12/2023, ha sollecitato l'AQP a fornire gli approfondimenti tecnici richiesti;
- l'AQP, con nota prot. 13340 del 22/02/2024, ha evidenziato la possibilità che l'impianto di depurazione rispetti i valori limite allo scarico di cui alla tab. 4 all. V alla parte III del TUA, sulla base dei dati di esercizio misurati nel triennio 2021-2023 ed in attesa dell'attuazione dello scenario indicato nel Piano d'ambito 2020-2045;

ATTESO CHE:

- il PTA 2015-2021 ha aggiornato il dato di COG dell'agglomerato di Palagiano, portandolo a 25.500 AE, ed ha modificato i valori limite di riferimento dello scarico del depuratore denominato "Chiatona" (codice impianto 1607302101B), individuando quelli di tab. 4 all. V alla parte III del D.Lgs. 152/2006, al fine di elevare il livello di tutela del corpo idrico denominato "Lenne";
- il quadro conoscitivo sul depuratore e sul recapito, già valutato in occasione del rilascio del precedente titolo autorizzativo, è rimasto sostanzialmente invariato;
- il presidio depurativo, nella sua attuale consistenza, ha una potenzialità nominale pari a 6.000 A.E. (potenzialità massima 8.000 AE); l'impianto ha un processo depurativo del tipo a fanghi attivi ad ossidazione prolungata, verificato per trattare una portata media di 40 mc/h (portata di punta di 96 mc/h; cfr relazione sul dimensionamento dell'impianto di depurazione) e licenziare un refluco conforme ai limiti di cui alle tabb. 1-3 all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii; l'AQP, con nota prot. 13340 del 22/02/2024, ha evidenziato la possibilità che l'impianto di depurazione rispetti i valori limite allo scarico di cui alla tab. 4 all. V alla parte III del TUA, sulla base dei dati di esercizio misurati nel triennio 2021-2023 ed in attesa dell'attuazione dello scenario indicato nel Piano d'ambito 2020-2045;
- l'impianto risulta costituito dalle seguenti stazioni di trattamento:

Linea acque

- Grigliatura;
- Dissabbiatura;
- Vasca di Ripresa;
- Denitrificazione;
- Ossidazione-nitrificazione;
- Ricircolo miscela acqua-fanghi in denitrificazione;
- Defosfatazione;

- Sedimentazione;
- Ricircolo fanghi in ossidazione;
- Ossidazione catalizzata;
- Filtrazione;
- Addolcimento;
- Disinfezione.

Linea fanghi

- Ispessimento fanghi;
- Disidratazione fanghi.
- l'effluente depurato viene scaricato mediante una tubazione in acciaio della lunghezza di circa 70 m che dalla sponda destra si protrae verso l'asse del canale "Marziotta"; il punto di scarico ha le seguenti coordinate metriche nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N, 673.527,63 E e 4.487.782,17 N (17°02'54,72"E e 40°31'21,45"N - sistema WGS84);
- in base ai dati di esercizio del depuratore in esame, forniti dal gestore e relativi all'anno 2024, emerge che gli AE serviti siano stati pari a 545 con un volume annuo trattato di 72.270 mc (198 mc/giorno ~ 8 mc/ora);
- dai dati del monitoraggio della qualità dello scarico effettuato da Arpa Puglia nel 2024 e nei primi tre trimestri del 2025, si denota un sostanziale rispetto dei valori limite allo scarico di cui alle Tabb. 1-3 all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006;

VISTO CHE:

- con l'art. 22 della LR n. 18/2012, la Regione ha avvocato a sé la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico relative ai depuratori del Servizio Idrico Integrato a servizio degli agglomerati di cui al Piano di Tutela delle acque;
- per effetto delle LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., 37/2015 e ss. mm. ii. e 9/2016, del RR n. 21 del 2019, della LR n. 17/2000, così come da ultimo modificata dall'art. 43 della LR n. 7/2025, la **Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione** è identificabile come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli agglomerati urbani di cui al PTA; inoltre, unitamente alla **Sezione Contenzioso Amministrativo**, ha la competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative per superamento dei limiti allo scarico e mancato rispetto delle prescrizioni impartite con i relativi titoli autorizzativi, limitatamente agli scarichi di cui sopra;
- Arpa Puglia, ai sensi della DGR 1116/2006 e della L 132/2016, è il soggetto preposto all'esecuzione degli accertamenti analitici sugli effluenti dei depuratori comunali, con le frequenze e le modalità definite dall'all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e dall'allegato 1 della precitata DGR 1116/2006;
- le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti deputati al controllo;
- il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, ai sensi della LR n. 4 del 2012, del RR n. 17/2013, della LR 1/2017 e della DGR n. 1100 del 31/07/2023, è l'Autorità preposta alla manutenzione del canale Marziotta, corpo recettore dello scarico del depuratore denominato "Chiatona" (codice impianto 1607302101B);

RILEVATO CHE sulla base del quadro istruttorio acquisito nell'ambito del procedimento *de quo* e degli elementi informativi sopra esposti, si ravvedono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all'adozione del presente provvedimento;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in

tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal D.Lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**Atto sottoposto a Valutazione di Impatto di Genere di cui alla D.G.R. del
26/09/2024 n. 1295**

Esiti Valutazione di impatto di genere: NEUTRO

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. **di adottare**, ai sensi della Parte III del d. lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii., dell'art. 22 della Legge Regionale n.18 del 3 luglio 2012, ed in favore di AQP, l'autorizzazione allo scarico del depuratore denominato "Chiatona" (codice impianto 1607302101B), nel "Canale Marziotta", nel punto di scarico avente le seguenti coordinate nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N, 673.527,63 E e 4.487.782,17 N (17°02'54,72"E e 40°31'21,45"N - sistema WGS84);
2. **di stabilire che:**
 - a. l'autorizzazione allo scarico avrà validità di **4 (quattro) anni** decorrenti dalla data della sua notifica agli interessati; almeno 1 anno prima della scadenza, l'AQP Spa, dovrà inoltrare alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, l'istanza di rinnovo del titolo autorizzativo, allegando la documentazione necessaria alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite e quella attestante il corretto funzionamento dell'impianto; lo scarico, ai sensi del comma 8 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., potrà essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle richiamate prescrizioni fino all'adozione del nuovo provvedimento ed a condizione che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione sia stata tempestivamente presentata;
 - b. l'effluente depurato dovrà rispettare i valori limite di emissione di cui alla Tab. 4 dell'allegato 5 alla Parte III del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm., con assenza delle sostanze indicate al punto 2.1 dello stesso allegato e con un limite massimo di *E. Coli* pari a 2.500 UFC/100 ml;
3. **di stabilire che** l'AQP osservi le seguenti prescrizioni:
 - a. entro 60 giorni dalla notifica del presente atto:
 1. dovrà attestare l'installazione e la piena funzionalità degli auto-campionatori e dei misuratori di portata in ingresso ed in uscita dall'impianto;
 2. dovrà attestare la presenza dei cartelli riportanti i rischi igienici ed i divieti nelle fasce di rispetto di cui all'art. 9 del RR n. 13/2017;
 - b. entro 180 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento dovrà redigere e trasmettere, alla Regione ed ARPA, il Piano di Monitoraggio con le modalità riportate all'allegato C6 – Gestione degli scarichi del RR n.13/2017;
 - c. nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo, dovrà tenere in debita considerazione i valori limite allo scarico di cui al precedente punto **2b**, potendo individuare, in ragione della natura dei processi produttivi sottesi allo scarico, valori limite non meno restrittivi di quelli di tab. 3, o finanche di tab. 4 per tutti quei parametri che il presidio depurativo in esame non è in grado di trattare; resta comunque ferma la necessità di garantire l'assenza allo scarico del depuratore delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato V alla

- parte III del D.Lgs. 152/2006;
- d. ai sensi della DGR 1116/2006 e dell'allegato V alla parte III del TUA, in ragione della potenzialità massima del depuratore, dovrà effettuare un numero **minimo** di autocontrolli sull'effluente depurato almeno pari a **12** sui parametri di tab. 1 all. V alla parte III del TUA (con limiti di tab. 4), di cui almeno **4**, considerando tutti i parametri ed i relativi valori limite di tab. 4 (E. Coli max 2.500 ufc/100 ml); lo stesso numero **minimo** di autocontrolli dovrà essere effettuato sulle acque in ingresso al depuratore;
- e. in attesa della piena operatività del Piano di Monitoraggio di cui al punto C6 dell'allegato C al RR n. 13/2017, dovrà effettuare un monitoraggio delle acque del corpo idrico recettore, a monte ed a valle del punto di scarico, prevedendo una frequenza semestrale delle misure e considerando il seguente set minimo di parametri: **Ph, temperatura, COD, Azoto totale (come N), Fosforo totale (come P), Ossigeno disciolto %, Coliformi a 37°C, Escherichia coli, Test di tossicità; unitamente ai predetti controlli il gestore dovrà predisporre un apposito report fotografico dello stato dei luoghi**; a tal fine, entro gli stessi termini indicati al sub 3a) il gestore **do**vrà **trasmettere le coordinate dei punti di monitoraggio a monte ed a valle dello scarico**; il monitoraggio del corpo recettore potrà essere modificato e/o integrato secondo le indicazioni che Arpa Puglia eventualmente fornirà nell'ambito del processo di validazione del Piano di Monitoraggio ai sensi del RR n. 13/2017;
4. **di stabilire che** AQP spa ottemperi alle seguenti prescrizioni in tema di comunicazioni:
- a. con cadenza annuale dovrà trasmettere:
1. i dati del monitoraggio sull'affluente, effluente e corpo idrico recettore; qualora, però si rilevino superamenti dei valori limite negli autocontrolli **sull'effluente**, questi dovranno essere prontamente trasmessi, **unitamente ad una relazione che ne descriva le possibili cause e indichi le misure gestionali intraprese per la risoluzione delle problematiche occorse**;
 2. l'attestazione di efficienza funzionale dell'impianto rilasciata sulla base dell'andamento complessivo del processo depurativo e dei risultati analitici dei suddetti autocontrolli;
 3. l'attestazione di efficienza funzionale della condotta emissaria e del recapito finale;
 4. le schede riassuntive dei dati di esercizio mensili, nel format allegato al disciplinare di gestione ordinaria, firmate e vidimate dal Responsabile Tecnico dell'impianto;
- b. qualora ricorra all'attivazione dei disciplinari di emergenza e di gestione provvisoria o speciale, dovrà osservare gli obblighi di comunicazione ivi previsti, in conformità alle disposizioni del RR n. 13/2017; il Gestore dovrà chiaramente aggiungere nell'elenco dei destinatari la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione; **con particolare riguardo alla gestione speciale, il Gestore dovrà comunicare l'avvio delle operazioni di manutenzione programmata con un preavviso minimo di una settimana**;
- c. dovrà inoltre segnalare alle autorità competenti ogni possibile problematica che possa condizionare la qualità dello scarico; rientrano tra tali forme di segnalazione certamente le comunicazioni di arrivo, all'impianto di depurazione, di scarichi anomali sia di tipo quantitativo che qualitativo che dovranno essere portate a conoscenza delle predette autorità competenti, al fine di attivare le idonee forme di controllo del territorio e della rete fognaria;
- d. dovrà altresì comunicare alla Sezione Risorse Idriche e alla Sezione di Vigilanza ambientale della Regione Puglia, ad Arpa Puglia, agli ulteriori soggetti deputati al controllo (Provincia e Comune) ogni mutamento che, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, dovesse verificarsi nei valori di portata dei reflui al recapito finale, nel processo depurativo e sulle attrezzature;
5. **di stabilire che** AQP rispetti le seguenti ed ulteriori prescrizioni:
- a. effettui le **registrazioni e la conservazione dei documenti** previsti dal **Piano di Gestione**;
- b. attivi e renda pienamente funzionanti tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei reflui, così come tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei fanghi di supero prodotti presso l'impianto stesso, assicurando una idonea manutenzione degli stessi al fine di garantire un

- efficiente funzionamento, così come previsto nel Piano di manutenzione dell'impianto;
- c. adotti le misure necessarie e gli accorgimenti tecnici che prevengano, lì dove tecnicamente possibile, l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento eventualmente causato dal malfunzionamento dell'impianto, la diffusione di cattivi odori ed aerosol, proliferazione di insetti e larve sia nell'area del depuratore che nell'area del recapito finale, come previsto nel Disciplinare della Gestione di Emergenza per ogni eventuale fuori servizio dell'impianto e nei piani di disinfestazione dell'area del depuratore e del punto di scarico del recapito finale;
 - d. i fanghi prodotti dal depuratore dovranno essere smaltiti o riutilizzati secondo le norme vigenti ed in particolare in conformità alle modalità previste nella Parte IV del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii, ovvero nel D.lgs. n. 99/92 e dalla LR n. 29/95;
 - e. l'impianto dovrà essere impiegato per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura dinamica, fatto salvo il ricorso alla facoltà offerta dal comma 3 (**lettera c**) dell'art. 110 del d.lgs. 152/2006, qualora siano positivamente verificati tutti i presupposti indicati nel medesimo articolo, siano adottate le conseguenti misure gestionali e non venga pregiudicato il rispetto dei valori limite allo scarico e la qualità del corpo recettore;
 - f. dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza *ex lege* previste contro i rischi igienico-sanitari connessi alla gestione del presidio depurativo e allo scarico del relativo effluente;
 - g. lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme ambientali, senza produrre alterazioni significative dello stato qualitativo del recettore finale;
6. **di impegnare Arpa Puglia:**
- a. sulla base delle disposizioni di cui all'allegato V alla parte III del d.lgs. 152/2006, della DGR 1116/2006 e del RR n. 13/2017, ad eseguire 12 accertamenti analitici all'anno sull'effluente depurato per i parametri di tab. 1 (con limiti di tab. 4); di questi, minimo 4 dovranno essere effettuati considerando i parametri ed i relativi valori limite di tab. 4 (E. Coli max 2.500 ufc/100 ml); in ragione della potenzialità dell'impianto Arpa Puglia avrà la facoltà offerta dall'allegato V alla parte III del TUA di ridurre da 12 a 4 i controlli dei parametri di tab. 1 in funzione del rispetto dei valori limite allo scarico;
 - b. a trasmettere tempestivamente alla Scrivente Sezione gli esiti degli accertamenti analitici (comprensivi del verbale di campionamento) che abbiano evidenziato superamenti dei valori limite, al fine di consentire l'eventuale attivazione delle procedure di cui all'art. 130 del D.lgs. 152/2006;
 - c. a trasmettere con le modalità e la cadenza trimestrale attualmente adottata il riepilogo degli accertamenti analitici condotti su base provinciale, ivi compresi quelli relativi al depuratore in esame;
7. **di impegnare l'Autorità Idrica Pugliese** a monitorare le attività connesse con la gestione del presidio depurativo di che trattasi, anche attraverso l'approvazione del programma di manutenzione, di cui al RR n. 13/2017, proposto da AQP, che dovrà sempre contemperare l'esigenza di effettuare interventi manutentivi sull'impianto con quella di tutela del corpo recettore, soprattutto per quelle manutenzioni che prevedano l'attivazione delle gestioni speciali o provvisorie; il predetto programma di manutenzione dovrà essere trasmesso alla scrivente Sezione, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia e agli ulteriori soggetti deputati al controllo;
8. **di impegnare il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia** a garantire il corretto inlveamento delle portate effluenti, attraverso appropriati interventi di manutenzione del tratto del corso d'acqua a valle del punto di scarico;
9. **di impegnare i Comuni di Palagiano e di Massafra**, in relazione ai territori di rispettiva competenza afferenti alla località "Chiatona", la Sezione Vigilanza Ambientale della Regione e la Provincia, ciascuno per quanto di propria competenza, a supportare l'AQP nei controlli sulle reti fognarie, soprattutto a seguito delle segnalazioni di arrivo di scarichi anomali all'impianto di depurazione;
10. **di impegnare specificatamente i Comuni di Palagiano e di Massafra**, in relazione ai territori di rispettiva competenza afferenti alla località "Chiatona", ad assicurare il controllo del proprio territorio con

riguardo alle disposizioni e ai divieti contenuti nel R.R. n. 26 del 09/12/2013, nel regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni (L.R. n.36 del 20/07/94, DGR n.3819 del 06/10/84) e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in merito al divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento;

11. **di stabilire che** intorno al punto di scarico valgono i divieti di cui all'art. 9 del RR n. 13/2017;
12. **di impegnare** la Provincia di Taranto ed il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, ognuno per le specifiche competenze, a verificare l'esistenza di concessioni all'emungimento/derivazioni di acque ancora attive, ricadenti nelle fasce di rispetto dal punto di scarico di cui all'art. 9 comma 1 del RR n. 13/2017, e, qualora esistenti, a revocarle tempestivamente per effetto dei divieti di cui al citato articolo;
13. **di impegnare** la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione a disporre controlli periodici presso l'impianto al fine di verificare il rispetto da parte del gestore delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e la corretta gestione dell'impianto, come risultante anche dalla verifica dei registri, delle schede tecniche e del giornale di impianto sopra indicati; gli esiti di tali verifiche dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche per gli adempimenti di propria competenza;
14. **di impegnare la Sezione di Vigilanza Ambientale unitamente alla Sezione Contenzioso Amministrativo** della Regione a notificare la scrivente Sezione, anche con report annuali, delle attività di controllo effettuate sull'impianto e delle procedure sanzionatorie attivate a seguito di superamento dei valori limite allo scarico e/o mancato rispetto delle prescrizioni impartite nei titoli autorizzativi ex art. 124 del TUA;
15. **di stabilire** che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l'adozione dei provvedimenti di diffida, revoca o sospensione di cui all'art. 130 del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte dei soggetti competenti;
16. **di dare atto** che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;
17. **di precisare** che il presente provvedimento non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
18. **di dare altresì atto che** la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;
19. **di disporre** la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all'AQP S.p.a., all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, alla Sezione Regionale Contenzioso Amministrativo, all'ARPA Puglia, all'Asl competente, alla Provincia di Taranto, al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, ai Comuni di Palagiano e di Massafra, in relazione ai territori di rispettiva competenza afferenti alla località "Chiatona";
20. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il presente provvedimento, costituito da 13 facciate, sarà:

- a. conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- b. inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture e all'Assessore alle Risorse Idriche;
- c. inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma

informatica regionale;

- d. inviato in formato digitale all'AQP S.p.a., all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, alla Sezione Regionale Contenzioso Amministrativo, all'ARPA Puglia, all'Asl competente, alla Provincia di Taranto, al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, ai Comuni di Palagianò e di Massafra, in relazione ai territori di rispettiva competenza afferenti alla località "Chiatona";
- e. pubblicato all'albo pretorio della Regione Puglia per il tempo prescritto dalla normativa vigente;
- f. pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 075/DIR/2026/00008

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Maria Anna Nico
- EQ Controllo delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato
Emiliano Pierelli

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
Andrea Zotti